



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022 Comunicato Ufficiale n° 82 del 28 Dicembre 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A FIGC inerente la modifica all'art. 66 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A FIGC inerente la convocazione dell'Assemblea Straordinaria della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A FIGC inerente la modifica all'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A FIGC inerente la modifica agli artt. 3,5,6, e 7 del Regolamento del Settore Tecnico;

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A FIGC inerente il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A FIGC inerente la precisazione sulla modifica all'art. 66 delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI - Gir. A

Si informa cge, giusta comunicazione, la società A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "Romolo di Magro" di Montalto Uffugo/Taverna, sito in Via G. Verdi.

Pertanto la gara DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI = CUTRO del 5 gennaio 2022, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

COPPA ITALIA

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella gara di finale, si proclama vincente la Coppa Italia Dilettanti ed acquista il diritto di partecipare alla Fase Nazionale la sotto elencata società:

A.C. LOCRI 1909 di Locri (RC)

Alla società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Recuperi

Recupero Gara AMENDOLARA - ORESTE ANGOTTI del 05.01.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà società interessate, viene anticipata a domenica 2 gennaio 2022, ore 14.30.

COPPA CALABRIA

Modifiche al programma gare

Gara REAL MONTALTO CALCIO = SPEZZANO ALBANESE del 05.01.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, onde evitare concomitanza con gara del campionato di Promozione, viene posticipata a giovedì 6 gennaio 2022, ore 14.30.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

Segreteria

ESCLUSIONE CAMPIONATO SOCIETA' A.C.D. BAGNARESE - "Gir. F"

Si prende atto della Delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale, inerente l'esclusione dal Campionato Regionale UNDER 19 - Gir.F della sotto elencata società:

610280 A.C.D. BAGNARESE di Bagnara Calabra

Si comunica che tutte le società che avrebbero dovuto incontrare la società A.C.D. BAGNARESE, osserveranno un turno di riposo e si informa altresì, che in ossequio all'art 53 - comma 3 delle N.O.I.F., tutte le gare non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGIOMEDITERRANEA	SORIANO 2010	A	29/12/2021 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SCALEA CALCIO 1912	GALLICO CATONA F.C.	A	29/12/2021 14:30	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI

GIRONE A - 14 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LOCRI 1909	CITTA DI ACRÌ 2020	A	29/12/2021 14:30	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOVALINESE 1911	BOCA NUOVA MELITO ADMO	A	05/01/2022 14:30	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
CITTA DI ACRÌ 2020	STILOMONASTERACE CALCIO	A	05/01/2022 14:30	8 "P.CASTROVILLARI"	ACRÌ	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI
COTRONEICACCURÌ	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	A	05/01/2022 14:30	151 "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
GALLICO CATONA F.C.	LOCRI 1909	A	05/01/2022 14:30	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CAL./GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
MORRONE	REGGIOMEDITERRANEA	A	05/01/2022 14:30	492 "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
PAOLANA	GIOIOSA JONICA ASD	A	05/01/2022 14:30	13 "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
ROCCELLA	SCALEA CALCIO 1912	A	05/01/2022 14:30	40 COMUNALE ROCCELLA JONICA	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SORIANO 2010	SERSALE CALCIO 1975	A	05/01/2022 14:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA/MARINA	VIA PARODI S.S. PER TROPEA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MAIDA	CITTA AMANTEA 1927	A	05/01/2022 14:30	6 COM. "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CAMPORA	PROMOSPORT	A	05/01/2022 14:30	177 COMUNALE "L. GAGLIARDI"	AMANTEA/CAMPORA SAN GIOVANNI	CONTRADA OLIVA
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CUTRO	A	05/01/2022 14:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
DIGIESE PRAIATORTORA	CASSANO SYBARIS	A	05/01/2022 14:30	23 COM. "M.TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
JUVENILIA ROSETO C.S.	S.S. TREBISACCE	A	05/01/2022 14:30	271 COMUNALE ROSETO CAPO SPULICO	ROSETO CAPO SPULICO/MARINA	VIALE OLIMPIA
REAL FONDO GESU CROTONE	GARIBALDINA	A	05/01/2022 14:30	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
ROSSANESE	SCANDALE	A	05/01/2022 14:30	407 COM. "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
V.E. RENDE	SAN FILI 1926	A	05/01/2022 14:30	52 C. S. "MARCA"	COSENZA	VIA G. ANTONIO MARINI

GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	MELICUCCO CALCIO	A	29/12/2021 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC.PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
BORGIO GRECANICO APS ETS	GIOIESE 1918	A	29/12/2021 14:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFRICO	CINQUEFRONDESE	A	05/01/2022 14:30	135 COM. BIANCO	BIANCO	VIA MEDITERRANEO
BAGNARESE	SAN GAETANO CATANOSO	A	05/01/2022 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC.PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
BORGIO GRECANICO APS ETS	BRANCALEONE	A	05/01/2022 14:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
CARAFFA	VALLATA DEL TORBIDO	A	05/01/2022 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
COMPRES. CAPO VATICANO	RAVAGNESE CALCIO	A	05/01/2022 14:30	325 COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - C.DA MASA
MELICUCCO CALCIO	SPORTING CATANZARO LIDO	A	05/01/2022 14:30	477 COM. "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
SAN GIORGIO 2012	ROMBIOLESE	A	05/01/2022 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	GIOIESE 1918	A	06/01/2022 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	REAL MONTALTO CALCIO	A	29/12/2021 14:30	90 "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMENDOLARA	ORESTE ANGOTTI	A	02/01/2022 14:30	185 AMENDOLARA	AMENDOLARA	LOCALITA' PIANO RUSSO "

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
STELLE AZZURRE SILANA	MESORACA CALCIO	A	28/12/2021 14:30	26 "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRUTIUM COSENZA	CITTA DI APRIGLIANO	A	29/12/2021 14:30	52 C. S. "MARCA"	COSENZA	VIA G. ANTONIO MARINI

GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN CALOGERO CALIMERA	PRASAR	A	29/12/2021 14:30	167 COM. "MAIO"	SAN CALOGERO	VIA DEL RIPOSO - LOC. MAIO

COPPA CALABRIA

QUARTI DI FINALE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DEIESE	PALMESE A.S.D.	R	05/01/2022 14:30	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
MESORACA CALCIO	BRUTTIUM COSENZA	R	05/01/2022 14:30	247 COMUNALE "A. SERRAVALLE"	MESORACA	LOCALITA CAMPIZZI
PINO DONATO TAVERNA	BIVONGI PAZZANO 1968	R	05/01/2022 14:30	332 COMUNALE "P. DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
REAL MONTALTO CALCIO	SPEZZANO ALBANESE	R	06/01/2022 14:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN FILI 1926	MORRONE	R	29/12/2021 14:45	89 "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIGOR CATANZARO	CARAFFA	R	29/12/2021 14:45	17 COM. "A. CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

GIRONE G - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.E.L.E.S.	LOCRI 1909	A	30/12/2021 14:45	129 COM. "F. MACRI"	MAMMOLA	C.DA CANNAZZI - VIA MULINO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOVE	BOSCOLANDIA	A	28/12/2021 20:30	787 PALASPORT "FERRARO" C/5	COSENZA	VIA POPILIA

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROGLIANESE CALCIO A 5	GIOVE	A	04/01/2022 20:00	683 PALASPORT ROGLIANO C/5	ROGLIANO	VIA EUGENIO ALTOMARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	GIOVE	A	05/01/2022 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE

COPPA ITALIA FEMMINILE

GIRONE 01 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PROMOSPORT	VALLE DELL'ESARO COSENZA	R	05/01/2022 14:30	429 CAMPO "GINEPRI"	LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA	LOCALITA GINEPRI

GIRONE 02 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIBONESE CALCIO S.R.L.	BOCA NUOVA MELITO ADMO	R	05/01/2022 14:30	DA DEFINIRE	XXX	XXX

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE A - 12 Giornata - A			GIRONE B - 12 Giornata - A		
SAN FILI 1926	- DIGIESE PRAIATORTORA	2 - 1	(1) GIOIESE 1918	- CARAFFA	- D
			(1) - disputata il 23/12/2021		

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI FINALE		
CITTA DI ACRÌ 2020	- LOCRI 1909	1 - 3

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE C - 9 Giornata - A		
VIGOR 1919	- SAN CALOGERO CALIMERA	2 - 0

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (referto non pervenuto)

GIRONE C - 9 Giornata - A			GIRONE E - 9 Giornata - A		
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- COTRONEICACCURI	1 - 2	ATLETICO MAIDA	- NICOTERA	5 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
ATLETICO F. SCICCHITANO	- ROSSANESE	4 - 4	CITTA AMANTEA 1927	- MARCA FOOTBALL CLUB	3 - 0 GST
MIRTO CROSIA	- CASSANO SYBARIS	0 - 0	PAOLANA	- CAMPORA	0 - 2
S.S. TREBISACCE	- CITTA DI ACRÌ 2020	2 - 0	PRO COSENZA	- SCALEA CALCIO 1912	2 - 0
V.E. RENDE	- JUVENILIA ROSETO C.S.	9 - 0	SAN FILI CALCIO 1926	- MORRONE	RINV. K
GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
CITTA DI CIRO MARINA	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	1 - 0	ATLETICO SELLIA MARINA	- SERSALE CALCIO 1975	0 - 1
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- CUTRO	8 - 4	SPORTING CATANZARO LIDO	- PANTERE NERE CATANZARO	4 - 2
ROCCA DI NETO 1966	- COTRONEICACCURI	1 - 2	VIGOR CATANZARO	- CARAFFA	RINV. K
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- SCANDALE	6 - 1	VIRTUS SOVERATO	- GARIBALDINA	8 - 1
GIRONE E - 1 Giornata - R			GIRONE F - 1 Giornata - R		
ATLETICO MAIDA	- SANT ONOFRIO CALCIO	10 - 1	GALLICO CATONA F.C.	- DELIESE	6 - 0
FULGOR ZUNGRI	- NICOTERA	1 - 1	GIOIESE 1918	- SAN GAETANO CATANOSO	11 - 1
REAL PIZZO	- COMPRENS. CAPO VATICANO	0 - 6	MELICUCCO CALCIO	- BAGNARESE	3 - 0 GST
ROMBIOLESE	- PROMOSPORT	1 - 1	VALLATA DEL TORBIDO	- GIOIOSA JONICA ASD	1 - 5
GIRONE G - 1 Giornata - R			GIRONE H - 1 Giornata - R		
BRANCALEONE	- BOVALINESE 1911	6 - 3	COMPRENSORIO ARCHI CALCIO	- RAVAGNESE CALCIO	1 - 0
C.S.P.R. 94	- S.E.L.E.S.	2 - 0	PRO PELLARO	- SEGATO	3 - 3
LOCRI 1909	- SIDERNO 1911	3 - 1	REGGIOMEDITERRANEA	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	1 - 4
STILOMONASTERACE CALCIO	- ROCCELLA	4 - 2			

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE E - 6 Giornata - A		
CATAFORIO C5 R.C.	- SOCCER ACADEMY	2 - 3

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 28.12.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 23/12/2021 GIOIESE 1918 - CARAFFA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società POL. CARAFFA ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 22/12/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRECO QUINTINO (DIGIESE PRAIATORTORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISCIULLO ANDREA (DIGIESE PRAIATORTORA) RIVADERO TOMAS (DIGIESE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PETRONE ANGELO GIUSEPPE (DIGIESE PRAIATORTORA) PUOLI ANDREA (DIGIESE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

RICCARDI BIAGIO (DIGIESE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARCIERI ANTONIO (SAN FILI 1926)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SACCA ANTONIO (GIOIESE 1918)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCALZO EMANUELE (CARAFFA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARINO MARCO (CARAFFA) CLASADONTE PIERO (GIOIESE 1918)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALFIERI SIMONE (CARAFFA)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GAUDIO ANDREA (CITTA DI ACRÌ 2020) DODARO LUIGI (LOCRI 1909)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BERTINI GAETANO (CITTA DI ACRÌ 2020)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LETO DAVIDE (LOCRI 1909) ROMERO AXEL LUIS EDGAR (LOCRI 1909)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/12/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCARPINO GIUSEPPE (VIGOR 1919)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

DELIBERE

Gara del 21/12/2021 CITTA AMANTEA 1927 - MARCA FOOTBALL CLUB

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 1° minuto del primo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società A.S.D. Marca Football Club a seguito dell'infortunio di un calciatore, veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi essendo scesa con sette giocatori in campo;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 10 del C.G.S.;

DELIBERA

- 1) infliggere alla società MARCA FOOTBALL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società MARCA FOOTBALL CLUB l'ammenda di € 50,00.

Gara del 21/12/2021 MELICUCCO CALCIO - BAGNARESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Bagnarese;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

DELIBERA

- 1) infliggere alla società BAGNARESE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
- 2) escludere dal campionato la società BAGNARESE per seconda rinuncia;
- 3) infliggere alla società BAGNARESE l'ammenda di € 2.000,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/12/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BEVILACQUA GIUSEPPE (NICOTERA)

AMMONIZIONE (I INFR)

AZZARITO PIERO (ATLETICO MAIDA)

LA GAMBA DOMENICO (NICOTERA)

TRIPALDI ALESSANDRO (NICOTERA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/12/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 25,00 ATLETICO SELLIA MARINA

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

PANNUTI DOMENICO (REGGIOMEDITERRANEA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLO ETTORE (SERSALE CALCIO 1975)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2022

MONTELEONE ANTONIO (ROMBIOLESE)

per avere a seguito del provvedimento per proteste a decisioni arbitrali, tenuto un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei riguardi dell'arbitro durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

MARTINO PIETRO (CITTA DI CIRO MARINA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

SECRETI ANTONIO (COTRONEICACCURI)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

LATELLA LEANDRO (REGGIOMEDITERRANEA)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

DARDANO STEFANO (ATLETICO SELLIA MARINA)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
DATTOLO SALVATORE (ROCCA DI NETO 1966)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2022**

TOSCANO LEONARDO (COTRONEICACCURI)
per entrata abusiva in campo e comportamento irrispettoso nei riguardo dell'arbitro durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

PISANO LUIGI (ATLETICO SELLIA MARINA)
per avere a seguito del provvedimento di espulsione spintonato due volte l'arbitro senza conseguenze durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SURACI SALVATORE (RAVAGNESE CALCIO)	ABOULFATH MORADE (ROMBIOLESE)
MONTELEONE PASQUALE (ROMBIOLESE)	

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAPALIA CHRISTIAN (COMPRESORIO ARCHI CALCIO)	SORBARA DANIEL SANTO (COTRONEICACCURI)
ARGIRO ALESSANDRO (PRO PELLARO)	PIATTELLO MAURO (ROSSANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FURCHI SERAFINO (COMPRES. CAPO VATICANO)	ROMEO PAOLO FRANC (COMPRESORIO ARCHI CALCIO)
PURITA ALESSIO (FULGOR ZUNGRI)	MARTELLI LEONARDO (VALLATA DEL TORBIDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PASCALE ALESSANDRO (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (III INFR)

FILIPPELLI UMBERTO (CITTA DI CIRO MARINA)	STILLITANO SIMONE (DELIESE)
CRISTOFALO ANTONIO PIO (FULGOR ZUNGRI)	CATALANO FRANCESCO PIO (MIRTO CROSIA)
DONNICI SALVATORE SAMUE (MIRTO CROSIA)	NEVOSO VINCENZO (NICOTERA)
MAIDA BASILIO FRANCES (REAL PIZZO)	CARATTOZZOLO FRANCESCO (ROCCA DI NETO 1966)
MALFONE GIUSEPPE (S.E.L.E.S.)	TALARICO DOMENICO (SERSALE CALCIO 1975)
FIGLIOMENI LUCA (SIDERNO 1911)	

AMMONIZIONE (II INFR)

DE MARCO SALVATORE	(BOVALINESE 1911)	PAPARO SAMUEL	(C.S.P.R. 94)
AFFATATO GIUSEPPE	(CITTA DI CIRO MARINA)	FERRO VINCENZO	(CITTA DI CIRO MARINA)
PACE DOMENICO	(CITTA DI CIRO MARINA)	CARUSO GIUSEPPE LORENZ	(COTRONEICACCURI)
L ANDOLINA SALVATORE CARLO	(FULGOR ZUNGRI)	GATTO GIOVANNI	(GALLICO CATONA F.C.)
FRUSTAGLIA PIETRO	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	MAIOLO GIUSEPPE	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
CAPUTO FRANCESCO	(PRO COSENZA)	MAGRO EDUARDO	(RAVAGNESE CALCIO)
ANASTASIO GREGORIO	(REAL PIZZO)	MELCHIONNA ANTONIO	(REGGIOMEDITERRANEA)
PUGLIANO DOMENICO GIOVAN	(ROCCA DI NETO 1966)	PURITA DAVIDE FILIPPO	(ROMBIOLESE)
ODOGUARDI DOMENICO	(S.S. TREBISACCE)	SANTARCANGELO ANTONIO	(S.S. TREBISACCE)
COVELLO CARLO PIO	(SEGATO)	ANDREACCHIO ANTONIO PIO	(STILOMONASTERACE CALCIO)
CIMINO GIUSEPPE	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BORELLI MICHELE	(ATLETICO SELLIA MARINA)	IMBALZANO GIUSEPPE PIO O	(BOCA NUOVA MELITO ADMO)
MARIELLA MICHELE	(BRANCALEONE)	SCALERCIO PABLO ULISSE	(C.S.P.R. 94)
COCCIMIGLIO BRUNO PIO	(CAMPORA)	SCIGLIANO FRANCESCO PIO	(CITTA DI CIRO MARINA)
ERRIGO DAVIDE	(COMPRESORIO ARCHI CALCIO)	COSTANTINO FRANCESCO PIETR	(COTRONEICACCURI)
IERARDI VINCENZO	(COTRONEICACCURI)	NICOTERA ANTONIO	(COTRONEICACCURI)
CARBONE LEO	(DELIESE)	MAURICI PASQUALE	(DELIESE)
PAPALIA ANTONINO	(DELIESE)	PIROMALLI LUCA	(GIOIESE 1918)
BRUNO GIUSEPPE	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)	LAGANI ANTONIO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
MANGERUGA SIMONE	(NICOTERA)	RUGGIERO EMANUELE FRANCE	(PAOLANA)
SCARPELLI LUCA	(PRO COSENZA)	ZICARELLI ADOLFO	(PRO COSENZA)
BELLANTONI ALESSIO	(RAVAGNESE CALCIO)	RUSCIO LEONARDO	(REAL PIZZO)
NOVELLO ANTONIO	(ROCCA DI NETO 1966)	EL KOU DRI MOHAMED	(ROCCELLA)
PORRETTA MARCO GEROLAMO	(ROMBIOLESE)	PIATTELLO MAURO	(ROSSANESE)
MURDOCCA ROCCO	(S.E.L.E.S.)	PANUZZO ALESSANDRO	(S.E.L.E.S.)
SCHIRRIPIA ARTURO	(S.E.L.E.S.)	BIONDO GIOVANNI	(SEGATO)
NISTICO GIACINTO	(SERSALE CALCIO 1975)	CARUSO VALERIO	(SIDERNO 1911)
MARSICANO ANGELO	(V.E. RENDE)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/12/2021**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

GIRIOLO GIUSEPPE	(CATAFORIO C5 R.C.)
------------------	---------------------

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre l' 11/01/2022.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 66 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

<p style="text-align: center;">Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco</p>
<p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <p>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</p> <p>b) un medico sociale;</p> <p>c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;</p> <p>d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;</p> <p>e) i calciatori di riserva;</p> <p>f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.</p> <p>La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di</p>	<p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <p>a) un dirigente accompagnatore ufficiale;</p> <p>b) un medico sociale;</p> <p>c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;</p> <p>d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;</p> <p>e) i calciatori di riserva;</p> <p>f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.</p> <p>La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione</p>

competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari. I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della

all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari. I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso

società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
 - e) i calciatori di riserva;
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
- La presenza nel recinto di gioco del medico

possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materia comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
 - d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
 - e) i calciatori di riserva;
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
- La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di

sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccappalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

<p>3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.</p> <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p> <p>6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.</p> <p>7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.</p>	<p>2 quater Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.</p> <p>3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.</p> <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p> <p>6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.</p> <p>7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.</p>
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

L'Assemblea Straordinaria della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, è convocata per il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 15:30 in prima convocazione ed alle ore 17:30 in seconda convocazione.

Vista l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 si procederà, eccezionalmente, in modalità telematica e con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente Federale
2. Comunicazioni del Presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
3. Situazione organizzativa attuale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e deliberazioni conseguenti
4. Organizzazione e modalità di ripartenza delle attività sportive della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e deliberazioni conseguenti
5. Aspetti economici ed operativi relativi alle visite mediche calciatori con disabilità e deliberazioni conseguenti
6. Fondi da destinare a ristoro economico a favore delle affiliate e deliberazioni conseguenti
7. Situazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e deliberazioni conseguenti
8. Situazione formazione e corso allenatori per calciatori con disabilità e relative deliberazioni conseguenti
9. Programmazione obiettivi stagione 2021/2022 della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e deliberazioni conseguenti
10. Varie ed eventuali

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

<p style="text-align: center;">Art. 12 Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Uffici di Segreteria</p>
<p>1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l'attività.</p> <p>Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>3. L'Ufficio Amministrazione è diretto dal Segretario amministrativo, che ne coordina le attività. Il Segretario amministrativo risponde operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>4. Il Segretario del Settore ed il Segretario Amministrativo sono nominati dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.</p>	<p>1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina le attività.</p> <p>3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.</p> <p>4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.</p> <p>5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.</p> <p>6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare le modifiche agli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte I

Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico

OMISSIS

Art. 3

Organi e loro attribuzioni

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.
2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
 - un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5;
 - un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;
 - il Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili, maschili e femminili, della F.I.G.C.
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vicepresidenti del Settore.
8. Il Comitato Esecutivo:
 - a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
 - b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento;
 - c. si riunisce - anche in conferenza telefonica e/o in video-conferenza - ogni qualvolta il Presidente del Settore tecnico e/o almeno due membri lo ritengano necessario.

9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente - e comunque con cadenza minima bimestrale - il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali, nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il **Segretario** del Settore.

12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

Omissis

Art. 5 **Programmazione**

1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce le linee strategiche ed il **Segretario** del Settore definisce ed attua il relativo programma delle attività, tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.

2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre procedure della stessa federazione.

Art. 6 **Organizzazione del Settore**

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:

- a) **Uffici Segreteria;**
- b) Scuola Allenatori;
- c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile;
- d) Sezione Medica;
- e) Centro Studi e Ricerche.

Art. 7 **Uffici di Segreteria**

1. **La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.**

2. **La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina le attività.**

3. **Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli**

uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.

4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

5. Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuto opportuno modificare il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C.;
- visti gli artt. 18 e 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

di approvare il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C. secondo il testo allegato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Approvato dal Consiglio Federale il 21 dicembre 2021

Indice

TITOLO I NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	5
ART. 1 OGGETTO	5
ART. 2 PRINCIPI GUIDA	5
ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
TITOLO II BILANCIO DI PREVISIONE - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – BILANCIO CONSUNTIVO	5
CAPO I BILANCIO DI PREVISIONE	5
ART. 4 PRINCIPI GENERALI	5
ART. 5 PROGRAMMAZIONE	6
ART. 6 DIRETTIVE GENERALI DI ATTUAZIONE	6
ART. 7 PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA FEDERAZIONE	6
ART. 8 CONTROLLO DELL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO	7
ART. 9 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE	7
CAPO II GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	7
ART. 10 ORDINI DI PAGAMENTO	7
ART. 11 SPESE DI RAPPRESENTANZA	7
CAPO III SERVIZIO DI CASSA	8
ART. 12 SERVIZIO DI CASSA INTERNO	8
ART. 13 GESTIONE DEL CASSIERE	8
CAPO IV EFFETTUAZIONE DI SPESE PER EVENTI O MANIFESTAZIONI NAZIONALI O INTERNAZIONALI	8
ART. 14 SPESE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI O EVENTI	8
CAPO V BILANCIO CONSUNTIVO	9
ART. 15 CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO	9
ART. 16 RELAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA	9
ART. 17 STATO PATRIMONIALE	9
ART. 18 CONTO ECONOMICO	9
ART. 19 RENDICONTO FINANZIARIO	10
ART. 20 NOTA INTEGRATIVA	10
ART. 21 REVISIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO	11
ART. 22 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO	11

ART. 23 PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO	11
ART. 24 PIANO DEI CONTI	12
ART. 25 SCRITTURE CONTABILI	12
ART. 26 SOCIETA' PARTECIPATE	12
TITOLO III GESTIONE PATRIMONIALE.....	12
ART. 27 CLASSIFICAZIONE DEI BENI	12
ART. 28 LIBRO CESPITI.....	12
ART. 29 OBSOLESCENZA DEL BENE.....	13
ART. 30 INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI.....	13
ART. 31 INVENTARIO DEI BENI MOBILI.....	13
ART. 32 CONSEGNETARI DEI BENI MOBILI	14
ART. 33 RICOGNIZIONE FISICO CONTABILE.....	14
TITOLO IV SETTORI FEDERALI E AIA	14
CAPO I SETTORE TECNICO - SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA - AIA	14
ART. 34 DISPOSIZIONI GENERALI	14
ART. 35 PROGRAMMAZIONE.....	15
ART. 36 CONTROLLO	15
ART. 37 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	15
ART. 38 ORDINI DI PAGAMENTO.....	15
ART. 39 TENUTA DELLA CONTABILITÀ.....	16
ART. 40 GESTIONE PATRIMONIALE.....	16
CAPO II STRUTTURA TERRITORIALE.....	16
ART. 41 ORGANIZZAZIONE PERIFERICA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.....	16
ART. 42 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	16
TITOLO V ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	17
ART. 43 PRINCIPI E FINALITÀ.....	17
ART. 44 FORME DI CONTRATTAZIONE.....	17

TITOLO VI ATTIVITÀ DI CONTROLLO	17
CAPO I CONTROLLO DI GESTIONE.....	17
ART. 45 FINALITÀ.....	17
ART. 46 DIRETTIVE OPERATIVE	18
ART. 47 CONTROLLO DI GESTIONE	18
CAPO II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18
ART. 48 DOVERI	18
ART. 49 POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	18
ART. 50 ALTRI COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	19
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	19
ART. 51 ENTRATA IN VIGORE	19

TITOLO I

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dello Statuto della Federazione, disciplina la struttura del bilancio federale, individua i criteri di redazione delle scritture contabili e indica i principi guida per la gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Federazione.

ART. 2

PRINCIPI GUIDA

1. La Federazione, quale associazione con personalità giuridica di diritto privato, persegue le proprie finalità attenendosi alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali e dello Statuto e adotta i principi contabili idonei a garantire una gestione efficiente ed economica, nel rispetto delle direttive del CONI in materia.

2. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Federazione si svolge, inoltre, secondo i seguenti principi contabili di riferimento:

- modello contabile economico-patrimoniale coerente con la disciplina civilistica;
- equilibrio economico, rappresentato dal corretto bilanciamento tra costi e ricavi;
- principio della competenza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2423-bis, n. 3) del Codice Civile;
- prudenza, continuità della gestione, rappresentazione veritiera e corretta, comprensibilità, imparzialità, comparabilità e verificabilità delle informazioni.

ART. 3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Federazione predisporre e aggiorna le necessarie procedure per garantire la tutela dei dati personali nel rispetto della normativa applicabile.

TITOLO II

BILANCIO DI PREVISIONE - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- BILANCIO CONSUNTIVO

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE

ART. 4

PRINCIPI GENERALI

1. La gestione della Federazione è attuata sulla base del bilancio di previsione.

2. Il Segretario Generale cura la predisposizione annuale del bilancio di previsione con il supporto dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo. Il bilancio di previsione, corredato da una

relazione sulle previsioni della gestione, viene sottoposto all'esame preventivo del Comitato di Presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale nel rispetto delle indicazioni e dei termini statutari o comunque entro diversa data, definita dal CONI, quando particolari esigenze lo richiedano.

3. L'unità temporale della gestione è l'esercizio economico-finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini di una rappresentazione programmatica del bilancio di previsione, l'esposizione dei dati in esso contenuti è strutturata con riferimento alla fonte di provenienza delle risorse ed alla destinazione delle spese, e ciò in relazione agli obiettivi prefissati nella relazione del Segretario Generale di cui allo Statuto.

2. Gli schemi riepilogativi del bilancio di previsione sono predisposti sulla base del piano dei conti federale e rispettano i principi e i criteri stabiliti dal CONI. Lo schema del bilancio di previsione, a seguito dell'approvazione del Consiglio federale e della Giunta Nazionale del Coni, viene pubblicato sul sito web della Federazione.

ART. 6 DIRETTIVE GENERALI DI ATTUAZIONE

1. Il Consiglio federale, sulla base degli obiettivi e dei singoli programmi di attività, definisce le priorità ed emana le direttive generali per la gestione della Federazione. Il Segretario Generale ne assicura l'attuazione nell'ambito delle proprie competenze.

2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione istituzionale, amministrativa, economica e commerciale della Federazione e agisce nell'ambito dei poteri derivatigli dallo Statuto e dal presente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

3. Stabilisce e coordina i programmi di lavoro al fine di dare attuazione agli indirizzi del Presidente e del Consiglio federale. Definisce i criteri relativamente alla organizzazione, gestione e al controllo interno, attenendosi ai principi della legalità, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza della gestione. Sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale, compiendo tutti gli atti necessari per il regolare andamento gestionale.

4. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti punti, il Segretario Generale compie atti deliberativi di spesa nei limiti del bilancio di previsione approvato e nel rispetto delle procure ad esso attribuite nonché ogni altro atto deliberativo nell'ambito delle proprie competenze, quali contratti attivi, di sponsorizzazione, etc.

ART. 7 PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Segretario Generale predisporre e aggiorna le procedure di formazione del bilancio di previsione della Federazione ritenute più idonee secondo logiche funzionali alla predisposizione dei dati nelle tempistiche e secondo gli schemi riportati all'articolo 5. Alle stesse devono attenersi tutte le strutture della Federazione.

ART. 8
CONTROLLO DELL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO

1. Al fine di una tempestiva verifica dei risultati dell'andamento di gestione, l'Area Amministrazione, Finanza e Controllo confronta sistematicamente i dati infra-annuali dell'esercizio in corso con quelli del bilancio di previsione e ne riferisce al Segretario Generale affinché possa procedere con le opportune azioni correttive.

ART. 9
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

1. Le variazioni al bilancio di previsione, sia in termini di programmi che nella quantificazione degli importi, possono essere effettuate, ove sostanziali, per rappresentare mutate esigenze gestionali, manifestatesi con riferimento all'esercizio contabile in corso.
2. Esse dovranno essere presentate dal Segretario Generale e approvate dal Consiglio federale previo esame del Comitato di Presidenza. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate ogni qualvolta le esigenze lo richiedano e comunque non oltre il 30 novembre.
3. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse, entro 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale, alla Giunta Nazionale del CONI.

CAPO II
GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 10
ORDINI DI PAGAMENTO

1. La Federazione assolve ai pagamenti attraverso ordini progressivamente numerati e firmati dal Presidente o dal Segretario Generale congiuntamente al Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, o a soggetto individuato in sua vece dal Presidente federale. L'ordine di pagamento, numerato in modo progressivo, è corredato da elenco analitico dei singoli beneficiari con evidenza dell'importo totale liquidato. Gli ordini di pagamento sono riferiti a documentazione amministrativa idonea a comprovare:

- il rispetto di tutte le fasi della procedura organizzativa in materia di acquisti (richiesta di acquisto, ordine di acquisto, etc.);
- la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi e la loro conformità alla richiesta di acquisto, all'ordine di acquisto, ai verbali di collaudo ove richiesti, alla fattura e a ogni altro documento che giustifichi la spesa o comunque richiesto dagli uffici federali. Questi documenti devono essere validati dal Responsabile dell'ufficio e/o dai fruitori della prestazione effettuata.

ART. 11
SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Le spese di rappresentanza sono fondate sulla esigenza della Federazione di proporre e meglio divulgare la propria immagine, i segni distintivi e le proprie iniziative, nonché di curare pubbliche relazioni per fini istituzionali e commerciali. In particolare, devono essere finalizzate a promuovere le attività e gli scopi della Federazione, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, nazionali ed internazionali, nel rispetto della normativa di riferimento.

-
2. Possono essere effettuate nel rispetto del bilancio di previsione e devono essere autorizzate dal Segretario Generale ove superino l'importo unitario di euro 500,00 (cinquecento/00).
 3. Le spese di rappresentanza devono essere debitamente documentate e periodicamente monitorate.

CAPO III SERVIZIO DI CASSA

ART. 12 SERVIZIO DI CASSA INTERNO

1. Il Segretario Generale autorizza l'istituzione di un servizio di cassa interno gestito dall'Area Amministrazione Finanza e Controllo, per il quale viene conferito l'incarico di cassiere a un dipendente federale.
2. L'incarico di cassiere è cumulabile con quello di consegnatario.
3. La Segreteria Generale può valutare l'istituzione di altri servizi di cassa, ove necessari.

ART. 13 GESTIONE DEL CASSIERE

1. Il cassiere è dotato di un fondo non superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.
2. Con il fondo sono sostenute le spese non altrimenti remunerabili che per natura e consistenza siano compatibili con il pagamento in contanti, nel limite di quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Ogni spesa deve essere giustificata con idonea documentazione contabile.
4. Ogni pagamento eseguito dal cassiere con l'apposito fondo di cassa deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo e comprovato da idonea documentazione contabile.
5. Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa eseguite.

CAPO IV EFFETTUAZIONE DI SPESE PER EVENTI O MANIFESTAZIONI NAZIONALI O INTERNAZIONALI

ART. 14 SPESE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI O EVENTI

1. Il Segretario Generale può prevedere l'assegnazione in capo a personale dipendente di una dotazione finanziaria, per esigenze collegate a manifestazioni nazionali e internazionali o eventi che si svolgono in Italia o all'estero e per ogni altra esigenza di spesa che non possa essere agevolmente soddisfatta secondo le procedure in vigore.
2. In tali casi, dovrà essere prodotta puntuale rendicontazione entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione.

CAPO V
BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 15
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i principi previsti dal Titolo V, Sezione IX del Codice Civile (artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile), integrati dalle indicazioni impartite dal CONI e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio, come previsto nella disciplina contabile dello Statuto.
2. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalle relazioni del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti, della società incaricata della revisione a titolo volontario.

ART. 16
RELAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA

1. La relazione del Comitato di Presidenza illustra l'andamento della gestione e i risultati raggiunti in funzione degli obiettivi prefissati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
 - i criteri di attribuzione delle risorse provenienti dai contributi CONI per i fini istituzionali;
 - i raffronti di ricavi e costi con l'esercizio precedente;
 - la descrizione dei più significativi risultati sportivi conseguiti dalle Squadre Nazionali;
 - le informazioni sugli aspetti gestionali ed organizzativi delle risorse umane.

ART. 17
STATO PATRIMONIALE

1. Lo schema riepilogativo di Stato Patrimoniale si conforma allo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile ed ai principi emanati dal CONI.
2. I criteri di valutazione adottati si conformano all'art. 2426 del Codice Civile, sono ispirati ai principi generali della prudenza e della competenza economica e non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Le deroghe al principio enunciato sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
3. I fondi a destinazione vincolata rappresentano gli stanziamenti destinati a sostenere oneri derivanti da altrettanti proventi con destinazione vincolata.

ART. 18
CONTO ECONOMICO

1. Lo schema riepilogativo di Conto Economico si conforma all'art. 2425 del Codice Civile ed ai principi emanati dal CONI ed evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico-temporale e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti e delle scritture di assestamento.

2. Costituiscono componenti positive del conto economico i contributi del CONI, i contributi dallo Stato, Regioni, Enti Locali, le quote degli associati, i proventi da manifestazioni nazionali ed internazionali, i proventi da pubblicità e sponsorizzazioni, altri proventi della gestione ordinaria, i proventi finanziari.

3. Costituiscono componenti negative del conto economico i costi per l'attività nazionale ed internazionale inclusa la Preparazione Olimpica, l'attività delle Rappresentative Nazionali, i costi degli Ufficiali di Gara, l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, la partecipazione ad organismi internazionali, la formazione, la ricerca e documentazione, la promozione sportiva, i contributi per l'attività sportiva, la gestione di impianti sportivi, il funzionamento e l'attività sportiva delle strutture territoriali, gli oneri generali di gestione, gli ammortamenti, gli accantonamenti per rischi ed oneri, gli oneri finanziari, le imposte e tasse, la svalutazione dei crediti ed accantonamenti ad altri fondi.

4. Le imposte sui redditi sono accantonate secondo il principio della prudenza e sono determinate, sulla base di una ragionevole stima alla data di predisposizione del bilancio, in applicazione della normativa allo stato vigente per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.

ART. 19 RENDICONTO FINANZIARIO

1. Il rendiconto finanziario, redatto ai sensi degli articoli 2423 e 2425-ter del Codice Civile, è il documento che fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

ART. 20 NOTA INTEGRATIVA

1. La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, è il documento illustrativo di natura tecnico-contabile contenente ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Il format della nota integrativa si conforma, oltre alle disposizioni di Legge, ai principi emanati dal CONI.

2. La nota integrativa si articola in quattro parti:

- I. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio;
- II. Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- III. Analisi delle voci del conto economico;
- IV. Altre notizie integrative.

3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono riguardare anche, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile:

- l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive, rappresentata dalla situazione della liquidità, secondo lo schema previsto dal CONI;
- la composizione dei contributi, distinti per natura;
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- la destinazione dell'utile o i provvedimenti atti al contenimento ed assorbimento della perdita;
- il numero dei dipendenti, ripartito per categorie lavorative e l'ammontare delle indennità riconosciute ai componenti degli organi gestionali, commissioni federali e dei compensi spettanti al Collegio dei revisori dei conti e alla società di revisione.

ART. 21
REVISIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo è sottoposto a revisione a titolo volontario da parte di una primaria società di revisione contabile iscritta nell'apposito registro. La società di revisione viene incaricata con un mandato di durata triennale.

ART. 22
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il Segretario Generale cura la predisposizione annuale del bilancio consuntivo con il supporto dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo. Il bilancio consuntivo con la relazione del Comitato di Presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio approvato delle eventuali società in cui la Federazione detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla società di revisione nel rispetto delle indicazioni e dei termini statutari o comunque entro diversa data, definita dal CONI, quando particolari esigenze lo richiedano.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e la società incaricata di revisione predispongono le rispettive relazioni al bilancio consuntivo nei 15 giorni successivi al formale ricevimento dello stesso.

3. Il bilancio consuntivo - corredato dalle relazioni (i) del Comitato di Presidenza, (ii) del Collegio dei Revisori dei Conti, (iii) della società incaricata della revisione a titolo volontario del bilancio, e dalle copie integrali dell'ultimo bilancio approvato dalle eventuali società in cui la Federazione detenga direttamente o indirettamente una partecipazione - deve essere depositato in copia, entro i termini previsti dallo Statuto, nella sede della Federazione perché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale nel rispetto delle indicazioni e dei termini statutari o comunque entro diversa data, definita dal CONI, quando particolari esigenze lo richiedano.

4. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Federale ai sensi dello Statuto, viene trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredato dalle relazioni del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società incaricata della revisione a titolo volontario.

5. Nel caso di parere negativo espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea Federale, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio.

ART. 23
PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO

1. Una volta ottenuta l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ovvero dell'Assemblea Federale, il bilancio consuntivo della Federazione e delle sue partecipate unitamente alla relazione della società incaricata viene pubblicato sul sito web della Federazione. Sul sito web della Federazione sono pubblicati i bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi.

ART. 24
PIANO DEI CONTI

1. Il piano dei conti viene definito e periodicamente aggiornato dal Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, in funzione dell'informativa necessaria per la redazione dei bilanci di previsione e consuntivo della Federazione, dandone formale comunicazione al Segretario Generale.

ART. 25
SCRITTURE CONTABILI

1. Le registrazioni contabili avvengono a cura degli addetti amministrativi dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo, dei Settori e dell'AIA.
2. L'Area Amministrazione Finanza e Controllo, i Settori, l'AIA e le strutture territoriali sono responsabili della conservazione dei documenti contabili di loro competenza, che avviene a cura degli amministrativi.
3. Le scritture devono essere conservate, unitamente ai documenti contabili e alla corrispondenza, per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, ovvero fino alla definizione di eventuali accertamenti e procedure contenziose in corso, se di durata superiore ai dieci anni.

ART. 26
SOCIETA' PARTECIPATE

1. La Federazione esercita i poteri e il controllo societario previsto ai sensi del Codice Civile anche al fine di orientare la relativa attività al rispetto dei principi desumibili dal presente Regolamento.

TITOLO III
GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 27
CLASSIFICAZIONE DEI BENI

1. I beni patrimoniali si distinguono in:
 - immobilizzazioni immateriali;
 - immobilizzazioni materiali (beni immobili e mobili);
 - immobilizzazioni finanziarie.

ART. 28
LIBRO CESPITI

1. Tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali della FIGC devono essere iscritte nel libro cespiti redatto a cura dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo e da questa aggiornato annualmente. I beni mobili e immobili vengono iscritti anche in un separato libro inventari, secondo quanto disposto dagli articoli successivi del presente Regolamento.
2. Il libro cespiti deve contenere le seguenti indicazioni per ciascun bene:
 - la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;
 - il centro di costo e la commessa a cui fa riferimento la spesa;

-
- il numero progressivo attribuito ad ogni singolo bene;
 - la quantità ed il numero dei beni;
 - il valore lordo contabile, l'aliquota, la quota di ammortamento, il fondo di ammortamento e il residuo da ammortizzare.
3. Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte sulla base dei documenti di acquisto ovvero, ove gli stessi non fossero disponibili, registrate ai sensi di legge.

ART. 29 OBSOLESCENZA DEL BENE

1. Un bene può perdere di efficienza funzionale nei seguenti casi:
 - beni non funzionanti o danneggiati la cui riparazione non sia tecnicamente possibile o economicamente conveniente;
 - beni che, per le dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali costruttivi, non trovano più giusta collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno degli uffici;
 - macchine, attrezzature, strumenti e beni in generale connotati da tecnologia obsoleta o, comunque superata, tale da non renderli convenientemente utilizzabili.
2. Per quanto concerne il materiale informatico, si applicano le disposizioni di cui alle normative vigenti.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili e dei beni immateriali per perdita, cessione o altra causa è disposta con formale comunicazione dal Segretario Generale, contenente altresì i criteri di contabilizzazione del conseguente impatto economico e patrimoniale.
4. I beni dichiarati "fuori uso" devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.

ART. 30 INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

1. L'inventario dei beni immobili, da aggiornare annualmente, deve indicare:
 - il numero progressivo attribuito nel libro cespiti;
 - la denominazione, l'ubicazione e la destinazione;
 - il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed aggiornati e la rendita imponibile;
 - le servitù e gli oneri da cui sono gravati;
 - il costo d'acquisto e le eventuali successive variazioni del valore, anche in dipendenza di rivalutazioni, svalutazioni o interventi di manutenzione straordinaria;
 - gli eventuali redditi prodotti.

ART. 31 INVENTARIO DEI BENI MOBILI

1. L'inventario dei beni mobili, predisposto per ciascuna sede federale e per le strutture territoriali di AIA e SGS, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - il numero progressivo attribuito nel libro cespiti;
 - la denominazione e la descrizione secondo natura e specie;
 - la quantità;
 - la collocazione;
 - il consegnatario;

-
- lo stato d'uso ("utilizzabile" e "fuori uso").

2. I beni non soggetti ad inventario sono iscritti in contabilità sulla base del relativo documento di acquisto e sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di consumo per servizi, uffici e cancelleria in genere; componenti hardware che per particolari caratteristiche e/o modico valore non sono inventariabili; parti di ricambio dei beni mobili inventariati, tende e tendaggi non di particolare pregio; beni destinati a premiazioni o a rappresentanza istituzionale, quali targhe, medaglie, coppe, etc.

ART. 32 CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI

1. Il consegnatario, cui il bene viene formalmente assegnato:
 - è direttamente e personalmente responsabile dei beni a lui affidati relativamente al periodo in cui ha il bene in consegna, nonché di qualsiasi danno che possa derivare ai suddetti beni da sue azioni e omissioni. Lo stesso risponde per "debito di custodia" e per "debito di vigilanza";
 - vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni, ponendo in essere quanto necessario alla loro integrità e alla loro idoneità ad essere destinati all'uso;
 - non può cedere in uso, anche temporaneo, i beni mobili della FIGC senza darne formale comunicazione alla Segreteria Generale.
2. Consegnatari dei beni mobili inventariati, assegnati in dotazione agli uffici, sono i responsabili/referenti degli stessi.
3. Consegnatari dei beni mobili inventariati, assegnati in dotazione personale, sono gli assegnatari degli stessi.

ART. 33 RICOGNIZIONE FISICO CONTABILE

1. Con cadenza quinquennale è effettuata la ricognizione fisico contabile dei beni mobili e immobili di cui ai precedenti articoli.

TITOLO IV SETTORI FEDERALI E AIA

CAPO I SETTORE TECNICO - SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA - AIA

ART. 34 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Settore Tecnico, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, come stabilito dallo Statuto Federale, conformano il proprio operato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, della compatibilità di bilancio e di ogni altra disposizione della Federazione.

ART. 35
PROGRAMMAZIONE

1. In relazione ai programmi di attività, i Settori federali e l'AIA, predispongono annualmente, nei termini e con le modalità indicati dal Segretario Generale, un piano degli obiettivi e programmi di spesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 36
CONTROLLO

1. I Presidenti dei Settori e dell'AIA vigilano sulla realizzazione dei programmi e rispondono della compatibilità degli stessi con il bilancio di previsione assegnato.
2. I Segretari dell'AIA, del Settore Giovanile e Scolastico e del Settore Tecnico vigilano sul rispetto del bilancio di previsione assegnato.
3. Il mancato rispetto della presente disposizione è valutabile ai fini di quanto previsto nell'art. 27, comma 3, lett. m) dello Statuto Federale.

ART. 37
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio federale, i Settori e l'AIA svolgono le attività programmate nel rispetto delle disposizioni dello Statuto Federale, dei regolamenti e delle procedure federali.
2. I trasferimenti assegnati dal Consiglio federale costituiscono le risorse finanziarie immediatamente disponibili sui conti correnti accesi dalla Federazione e dedicati ai Settori e all'AIA. Essi sono erogati in quote sulla base delle richieste rappresentate dai destinatari dei trasferimenti.
3. Eventuali proventi diversi dai trasferimenti federali di cui al comma precedente, salvo diversa determinazione sono accreditati sui conti correnti bancari gestiti centralmente dall'Area Amministrazione, Finanza e Controllo della Federazione.

ART. 38
ORDINI DI PAGAMENTO

I Settori e l'AIA assolvono ai pagamenti attraverso ordini progressivamente numerati e siglati con firma congiunta da due soggetti apicali fra quelli individuati con procura del Presidente federale. Gli ordini di pagamento, corredati da elenco analitico dei singoli beneficiari con evidenza dell'importo totale liquidato, sono riferiti a documentazione amministrativa, idonea a comprovare:

- il rispetto di tutte le fasi della procedura organizzativa in materia di acquisti (richiesta di acquisto, ordine di acquisto, etc.);
- la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi e la loro conformità alla richiesta di acquisto, all'ordine di acquisto, ai verbali di collaudo ove richiesti, alla fattura e a ogni altro documento che giustifichi la spesa o comunque richiesto dagli uffici federali. Questi documenti devono essere validati dal Segretario del Settore Giovanile e Scolastico, dal Segretario dell'AIA e dal Segretario del Settore Tecnico e/o dai fruitori della prestazione effettuata.

ART. 39
TENUTA DELLA CONTABILITÀ

1. Gli addetti amministrativi dei Settori e dell'AIA provvedono direttamente ad effettuare le registrazioni contabili e i pagamenti sui mezzi e sui supporti informatici della Federazione, secondo il Piano dei conti previsto dal presente Regolamento, sia per l'attività riferita alla struttura centrale che per quella territoriale.
2. I Settori e l'AIA sono responsabili dell'archiviazione dei documenti contabili, che avviene a cura degli addetti amministrativi.

ART. 40
GESTIONE PATRIMONIALE

1. La gestione dei beni dati in uso ai Settori e all'AIA è soggetta alla disciplina del Titolo III del presente Regolamento.

ART. 41
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEI SETTORI E DELL'AIA

1. LA FIGC assicura il necessario supporto ai Settori e all'AIA nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, dalle Procedure organizzative e dalle istruzioni operative. A tal fine è istituita la funzione del Coordinamento Amministrativo dei Settori e dell'AIA.
2. Il Coordinamento, di cui al comma 1, opera raccordandosi con i Segretari dei Settori e dell'AIA, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali in materia di funzionamento delle relative segreterie.

CAPO II
STRUTTURA TERRITORIALE

ART. 42
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

1. Le strutture regionali e quelle provinciali di Trento e Bolzano appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico e all'AIA conformano il proprio operato alle disposizioni riportate negli articoli che seguono, in particolare con riferimento al sostenimento delle spese ed agli adempimenti amministrativo contabili.

ART. 43
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio federale, le strutture regionali e quelle provinciali di Trento e Bolzano, appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico e all'AIA, svolgono le attività programmate nel rispetto delle disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti e delle procedure federali.

2. Agli Uffici dei Coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico e ai Comitati AIA è preclusa qualsiasi attività gestionale riguardante le entrate. Eventuali somme acquisite direttamente, a qualsiasi titolo, sono immediatamente accreditate sui conti correnti bancari gestiti centralmente dall'Area Amministrazione, Finanza e Controllo della Federazione.

3. Il Presidente della Federazione concede ai Presidenti dei Comitati AIA e ai Coordinatori SGS le necessarie procure per operare sui conti correnti bancari intestati alla Federazione, ove previsti. Gli stessi potranno operare sui conti solo con firma congiunta a soggetti opportunamente individuati, anch'essi dotati di procura da parte del Presidente federale.

4. I Presidenti dei Comitati AIA e i Coordinatori SGS sono personalmente responsabili delle somme ricevute, delle spese e dei pagamenti effettuati, nonché soggetti agli obblighi previsti dal Codice Civile per i depositari.

5. I fondi in giacenza al 31 dicembre di ciascun anno sui conti correnti intestati alla FIGC – Comitato Regionale/Ufficio del Coordinatore – unitamente agli interessi attivi maturati alla stessa data, devono essere trasferiti sui conti correnti bancari, gestiti centralmente dall'Area Amministrazione, Finanza e Controllo della Federazione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

TITOLO V ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ART. 44 PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'attività acquisti della Federazione deve uniformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e tutela dell'ambiente ed assicurare il necessario confronto concorrenziale.

ART. 45 FORME DI CONTRATTAZIONE

1. La scelta della forma di contrattazione e dei criteri di affidamento sono disciplinati dalla Procedura organizzativa Acquisti di beni e servizi.

TITOLO VI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

CAPO I CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 46 FINALITÀ

1. Il controllo di gestione è preordinato al riscontro ed al monitoraggio dell'intera attività amministrativo-gestionale della Federazione, con particolare riferimento al bilancio preventivo,

alla realizzazione degli obiettivi prefissati, al fine di conoscere i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 47
DIRETTIVE OPERATIVE

1. Il controllo di gestione si sviluppa in almeno tre fasi:
 - I. predisposizione di un organico piano di controllo;
 - II. rilevazione dei dati, in particolare quelli relativi a costi e a ricavi, e ai risultati ottenuti;
 - III. valutazione dei dati e dei risultati in rapporto a quelli previsionali, anche di tipo standardizzato, onde valutare il livello di attuazione degli obiettivi, con misura del grado di economicità, efficacia ed efficienza della gestione attraverso indicatori ed indici variamente strutturati.

Il controllo di gestione è attuato con riferimento ai vari livelli di responsabilità e di articolazione settoriale e territoriale.

ART. 48
CONTROLLO DI GESTIONE

1. La funzione di controllo di gestione è assegnata all'Ufficio Controllo all'interno dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo.
2. La struttura rendiconta e riferisce le risultanze della propria attività al Segretario Generale al fine di fornirgli i necessari elementi cognitivi dello stato di attuazione delle direttive impartite e degli obiettivi raggiunti.
3. Il Segretario Generale rendiconta e riferisce al Comitato di Presidenza e al Consiglio federale.

CAPO II
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 49
DOVERI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della FIGC e dei suoi organi e svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile sia quelle previste dall'art. 2409 – bis del Codice Civile.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio federale.

ART. 50
POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, il Collegio dei Revisori dei Conti può delegare in qualsiasi momento singoli componenti ad effettuare atti di ispezione e controllo. A tal fine, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

2. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse della Federazione, per singoli settori e con criteri di completezza logico-sistematica, oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

3. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale.

ART. 51

ALTRI COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige le relazioni sul bilancio preventivo e le sue variazioni nonché sul bilancio consuntivo nel rispetto di quanto previsto dai principi emanati dal CONI e dal presente Regolamento.

2. A tal fine, il Collegio dei Revisori dei Conti può prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi e contabili nonché compiere le azioni e i controlli necessari ad accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione.

3. La relazione al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo deve concludersi con un giudizio positivo o negativo. La relazione al bilancio di previsione deve contenere, tra l'altro, il parere sulla attendibilità dei proventi e sulla congruità delle spese; la relazione al bilancio consuntivo deve contenere il parere riguardo le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione, alla sua efficienza ed economicità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A

Si precisa che la modifica dell'art. 66 delle NOIF, approvata dal Consiglio Federale del 21 dicembre 2021 e riportata nel Comunicato Ufficiale n. 135/A del 22 dicembre 2021, entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina